

DPCM 3 novembre: nuove misure restrittive per attività sociali e commerciali, ma le librerie restano aperte

Il [DPCM del 3 novembre 2020](#), sostituito quello del [24 ottobre 2020](#), prevede con effetto **dal 6 novembre sino al 3 dicembre p.v.** fortissime restrizioni che interessano la vita privata, sociale ed economica della nazione, di intensità variabile da Regione a Regione in funzione dell'entità della gravità della pandemia nei rispettivi territori.

Il nuovo DPCM **conferma larga parte delle restrizioni previste dal DPCM del 24 ottobre** introducendone molte nuove, in parte mutate da quelle già disposte dalle Ordinanze Regionali e, in parte, simili a quelle introdotte durante il lockdown di marzo-aprile sotto il profilo dei comportamenti individuali e in relazione alle attività commerciali consentite. **Le attività produttive non sono invece toccate se non dalle regole già previste, in termini di misure di sicurezza, dalla normativa previgente.**

Di seguito le principali disposizioni:

MISURE DI CARATTERE GENERALE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

- dalle 22.00 alle 5.00 al giorno successivo sono **consentiti esclusivamente** spostamenti gli spostamenti per motivi di lavoro, situazioni di necessità e di salute. **Si raccomanda** alla popolazione di non spostarsi da casa anche per il resto della giornata per le medesime ragioni e per fruire dei servizi e svolgere le attività che rimangono consentite;
- **è possibile la chiusura per l'intera giornata di strade e di piazze ove si possano creare assembramenti** fatto salvo il deflusso necessario per accedere alle rispettive abitazioni e agli esercizi commerciali;
- sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- **è sospesa l'apertura al pubblico dei musei e degli istituti e dei luoghi di cultura;**
- nella **scuola secondaria di secondo grado** vengono adottate forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, **facendo ricorso al 100% alla didattica digitale "integrata" (a distanza). L'attività didattica per le scuole del primo ciclo (primarie e secondarie di primo grado) continua a svolgersi in presenza** con l'obbligo di indossare i sistemi di protezione delle vie respiratorie (salvo i minori di anni 6 e i bambini affetti da patologie non compatibili con l'utilizzo di tali presidi). **Corsi pubblici e privati di formazione sono consentiti solo nella modalità a distanza;**
- **le attività formative e curricolari universitarie si svolgono a distanza;** possono svolgersi **in presenza** le sole attività degli insegnamenti relativi al **primo anno** dei corsi di studio nonché quelle dei **laboratori;**

- **sospensioni delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni**, salvo la possibilità di impiego di modalità a distanza o di valutazioni su basi esclusivamente curriculari e salvo quanto attiene i concorsi per il personale sanitario;
- **chiusura degli esercizi nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi** (ex art. 4 D.Lgs. 114/1998: “una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente”), ad esclusione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti di vendita alimentari, edicole e tabaccherie;
- **restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari e assicurativi;**
- **rispetto del coefficiente di capienza del 50% nei mezzi pubblici di trasporto locale e ferroviario regionale;**
- **le pubbliche amministrazioni devono aumentare il più possibile il grado di impegno del lavoro agile.**

MISURE LOCALI

In aggiunta alle misure generali sopra descritte (e a quelle riprese senza modifiche dal DPCM 24 ottobre 2020), si individuano **due ambiti territoriali (scenario 3 - area arancione – e scenario 4 - area rossa) contraddistinte da previsioni più restrittive di contrasto alla pandemia in funzione del grado di gravità e di diffusione della pandemia che li caratterizzano**. Con **Ordinanze del Ministero della Salute** con efficacia massima di 15 giorni, assunte sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici su la base di un documento di Prevenzione condiviso con Regioni e Province autonome, valutato il grado di rischio per i diversi territori e la relativa permanenza e variazione con cadenza settimanale, **andranno a individuare le Regioni o parti di essere da collocare nell'uno o nell'altro ambito territoriale, con conseguente automatica applicazione delle disposizioni che seguono:**

- **IN RELAZIONE ALLE AREE CON SCENARIO 3 (aree arancioni):**

1) vietati gli spostamenti da e verso le predette aree. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

2) vietato lo spostamento, con mezzi pubblici e privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate ragioni di lavoro, salute, situazioni di necessità, per fruire dei servizi e svolgere le attività che rimangono consentite e per svolgere le attività didattiche;

3) sono sospese le attività di ristorazione, salve la consegna a domicilio e l'asporto.

- **IN RELAZIONE ALLE AREE CON SCENARIO 4 (aree rosse):**

- 1) vietati gli spostamenti da e verso le predette aree nonché all'interno degli stessi territori (salvo che per motivi di lavoro, situazioni di necessità, di salute e didattiche). È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- 2) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione quelle concernenti la vendita di beni alimentari e di prima necessità riportati nell'Allegato 23, in particolare per quanto di interesse nel settore editoriale: il **“commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati” (le librerie)** sia negli esercizi di vicinato (ex art. 4 D.Lgs. 114/1998: “superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti”) sia nelle medie e grandi strutture di vendita (sempre ex art. 4 D.Lgs. 114/1998, le prime: quelle con superficie superiore a 150mq e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; le seconde, quelle con limiti superiori a quelli massimi previsti per le superfici medie), **anche se ricompresi nei centri commerciali (la norma fa comunque salva, anche in quest'ultimo caso, la chiusura generalizzata, sopra indicata, dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi); il “commercio al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici”**. E' comunque fatta salva la prosecuzione dell'attività delle edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie;
- 3) **prevista obbligatoriamente la didattica a distanza a partire dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado;**
- 4) sono sospese le attività di ristorazione, salve la consegna a domicilio e l'asporto;
- 5) chiusi i centri sportivi anche all'aperto e sospese le competizioni sportive.

Come sopra evidenziato, per il resto il nuovo DPCM riprende sostanzialmente quanto previsto dal DPCM del 24 ottobre 2020. Sono inoltre fatte salve le misure più rigorose nei territori presi in considerazione: il riferimento dovrebbe correre a eventuali ordinanze regionali più restrittive.